REGOLAMENTO (CE) N. 1358/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1995

che rettifica il regolamento (CE) n. 1344/95 che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1344/95 della Commissione (4) che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone riporta una cifra inesatta all'articolo 1 per la campagna 1995/96 a causa di un errore materiale;

considerando che occorre effettuare le rettifiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1344/95 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a:

— 45,049 ECU/100 kg per la campagna 1994/95,

— 54,710 ECU/100 kg per la campagna 1995/96.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a decorrere dal 14 giugno 1995, per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli eventuali adattamenti del regime. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 14 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.
(4) GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 18.